

Allegato "

B.

all'atto repertorio nr.

386

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

---- COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE ----

----- SOCIALE -----

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE -----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata " B.S.V. s.r.l.". -----

2. Il Comune di Villapiana è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società realizza la parte più importate della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale. -----

Art. 2) OGGETTO -----

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----

- servizio di igiene urbana consistente in: raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo; raccolta, trasporto e

smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento

pulizia, e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri

e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e

riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione

di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, la gestione

di stazioni di trasferimento anche di titolarità di terzi, il trattamento e lo

smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; l'erogazione di ogni servizio

concernente l'igiene e la salubrità urbana; -----

- servizi di pubbliche affissioni, cartellonistica pubblicitaria e diffusione

audio pubblicitarie; -----

- attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o

smaltimento di materiali contenenti amianto; -----

- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento
dei rifiuti; -----

- trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione,
derattizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di
sanificazione in genere; -----

- servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo
urbano sia in aree pubbliche che private; -----

- manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione; -----

- gestione servizi di illuminazione votiva; -----

- gestione del servizio farmaceutico al dettaglio; -----

- erogazione e gestione servizi di assistenza scolastica; -----

- erogazione e gestione reti informatiche e telematiche di enti pubblici e
privati; -----

- attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare
riferimento all'Imposta comunale sugli immobili, Tariffa rifiuti solidi

urbani, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, canoni patrimoniali,
ed attività similari; -----

- gestione delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità; -----

- gestione centro elaborazioni dati di Enti Pubblici; -----

- gestione servizi di guardiana e vigilanza strutture, aree e strada
pubbliche; -----

- gestione servizi di pulizia locali ed uffici comunali; -----



Notaro

Perrotte

Flavia

Lo G. Pistoia

*Edoardo Augusto
Indirizzo comunale
Pistoia*

- organizzazione e gestione aree e strutture di parcheggio pubbliche e private, nonché aree pubbliche per intrattenimenti; -----

- servizi di rimozione veicoli; -----

- servizio di autotrasporto di cose anche per conto terzi, ivi compreso facchinaggio e magazzinaggio; -----

- produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas; -----

- produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi; -----

- servizi cimiteriali in genere; -----

- manutenzione e gestione patrimonio immobiliare, demaniale e viario; ---

- esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico regionale, e interregionale nazionale ed internazionale; -----

- esercizio di trasporto pubblico di personale di ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, servizi turistici, noleggio da rimessa con conducente, servizi a chiamata, servizi di granturismo, servizi a domanda debole e servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità; -----

- realizzazione e gestione delle opere e delle infrastrutture funzionali al raggiungimento degli scopi sociali; -----

- gestione di attività commerciali. -----

2. La società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente. -----



3. Per realizzare detto programma la Società potrà: -----

- richiedere finanziamenti od aperture di credito presso Banche, aziende di credito, Enti pubblici e privati, concedendo le opportune garanzie; -----

- richiedere il riscontro del proprio portafoglio; -----

- rendere altri operatori economici compartecipi a tutti ed a parte dei propri affari; -----

- compiere qualsiasi altra operazione mobiliare od immobiliare che si rendesse necessaria per il raggiungimento dei fini sociali. -----

Art. 3) SEDE SOCIALE -----

1. La società ha sede nel Comune di Villapiana. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2). -----

2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. -----

Art. 4) DURATA -----

La società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà avvenire per la cause previste dall'art. 2484 del codice civile. -----

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE -----

1. Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. -----

L'Assemblea, in data 30 dicembre 2015, ha deliberato un aumento del capitale sociale fino ad euro 187.529,00

(centottantasettemilacinquecentoventinove), inscindibile, da liberarsi

mediante conferimenti in denaro, con contestuale riduzione ad euro 50.000,00 (cinquantamila), imputando la differenza di euro 137.529,00 (centotrentasettemilacinquecentoventinove) a totale ripianamento perdite, da sottoscrivere ed eseguirsi interamente entro la data del 30 gennaio 2016.

Il socio unico, Comune di Villapiana, ha sottoscritto contestualmente ed integralmente tale aumento, dando atto di aver già versato l'importo di euro 170.000,00 (centosettantamila) ed assumendo l'obbligo di versare il residuo importo di euro 17.529,00 (diciassettemilacinquecentoventinove) entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla delibera. -----

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Villapiana, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. -

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465 , co. 2). -----

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO -----

1. Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi. -----

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, cod. civ. unicamente da investitori professionali.

La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di una volta il patrimonio netto, e al socio se è richiesta una misura superiore. -----

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE -----

1. E' fatto divieto al socio di trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge. -----

Art. 8) ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO -----

1. La società deve indicare a norma dell'art. 2497 bis del codice Civile la propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese. -----

TITOLO II -----

ORGANI DELLA SOCIETA' -----

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA' -----

1. Sono organi della società: -----
2. l'Assemblea; -----
3. il Consiglio di Amministrazione; -----
4. l'Organo di Controllo - Sindaco unico, Collegio Sindacale o Revisore Legale - ove nominato. -----

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO UNICO -----

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione. -----
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque: -----
 - a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; -----
 - b. la struttura dell'organo amministrativo e la nomina del Presidente; -----



Notaro

Carotte

Flavia

Indo
Indo
Indo

c. eventuale istituzione dei revisori dei conti; -----

d. la nomina del collegio dei revisori dei conti; -----

e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico; -----

f. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; -----

g. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; -----

h. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; -----

i. le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; -----

j. compravendita e permuta di beni immobili; -----

k. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; -----

l. assunzione di mutui; -----

m. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda; -----

n. la costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila virgola zero zero). -----

o. l'approvazione del budget annuale proposto dall'organo amministrativo.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto. -----

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE -----

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano. -----

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio e all'organo di controllo o al revisore, ove nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore legale, ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione. -----

4. Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in



Nota

Peretto

Ilario

Indice

Indice

Indice

ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. -----

5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio. -----

Art. 12) AMINISTRAZIONE -----

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. -----

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico, ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. ---

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. -----

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altra cause venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carico devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. -----

5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque

momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

6. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390
cod. civ. _____

7) Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni
in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società -----

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare un amministratore delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto. -----

3. Il consiglio di riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'organo di controllo o dal revisore ove nominato. -----

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, ove nominato, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi



184

Perotto

Love

E/C
H/S
L/S

ima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di
sare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente. -----

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto
deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano
esenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, ove
minato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi
a discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
ormato. -----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano in
lio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
ntificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in
ipo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
uisiti, il consiglio di considererà tenuto nel luogo in cui si trova il
sidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la
sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della
ggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti
presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. -----

Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
pestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve,
he a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità
il risultato delle votazioni e consentire l'identificazione dei favorevoli

giorno. -----

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, cod. civ. l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

**Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MEDIANTE CONSENSO SCRITTO -----**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e all'organo di controllo o al revisore legale, ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. -----

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. -----

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, ove nominato, indicando: -----

a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; -----

b. la data in cui si è formata la decisione; -----

c. le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. -----

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione. -----

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori. -----

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

1. Il consiglio di amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea o al direttore eventualmente nominato. -----

2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente statuto, a uno o più dei suoi componenti e al direttore se nominato. -----

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, co. 2 e 3 del cod. civ., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a: -----

a. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; -----

b. le eventuali variazioni dello statuto dal proporre all'assemblea; -----

c. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività

sociali. -----

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. -----

2. Agli altri amministratori e al direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 17) SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina un organo di controllo - sindaco unico, collegio sindacale o revisore legale - ai sensi dell'art. 2477 c.c., che ha anche funzioni di controllo contabile. -----

2. Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., è in facoltà dell'assemblea procedere comunque alla sua nomina. -----

3. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente. I membri dell'organo di controllo - sindaco unico, collegio sindacale o revisore legale - durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei componenti dell'organo di controllo è stabilito dal socio unico all'atto della nomina. -----

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge. -----

5. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da -----

trascrivere in un apposito libro. -----

----- TITOLO III -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art. 18) BILANCIO E UTILI -----

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. -----

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

3. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro 25 (venticinque) giorni dalla medesima data. -----

4. Gli utili netti dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Villapiana, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto

o in parte ai successivi esercizi. -----

5. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero
esigibili, si prescrivono a favore della società. -----

----- TITOLO IV -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

Art.19) SCIoglimento della SOCIETA' -----

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o
più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone il potere ed il
compenso. -----

Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del
presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o
indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi
amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge
prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad
un collegio arbitrale. -----

2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno
di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati su istanza
della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di
Cosenza. -----

3. Il Collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di
procedura, entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, salva la
sospensione dei termine nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co.
2, c.p.c.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di

cui all'art. 36, co. 1, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà
inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co.
1, c.p.c. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art.
831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co., 1 cit. -----

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra
le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al
comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale. --

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli articoli
34 - 36 del D. Lgs. 5/2003 cit. -----

Art. 21) DISPOSIZIONI GENERALI -----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa
riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle
leggi vigenti. -----